

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio regionale 22 gennaio 2019, n. 353 - 1812.

Fondazione 'Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso'.

Approvazione modifiche statutarie.

(omissis)

Il Consiglio regionale

premessò che

- in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto, la Regione valorizza le radici storiche e culturali, del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura;
- ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso) e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Regione riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle società di mutuo soccorso e delle società costituite ed in attività da almeno 60 anni, finalizzate all'affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i lavoratori ed i cittadini in genere;
- con deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2001, n. 184-33918 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione 'Centro per lo studio e la documentazione delle società di Mutuo Soccorso'), in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 24/1990, è stata approvata la partecipazione della Regione alla costituzione, in qualità di socio fondatore, della Fondazione "Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso-onlus" e ne è stato approvato lo statuto;
- con deliberazione del Consiglio regionale 18 ottobre 2016, n. 172-33708 sono state approvate modifiche statutarie;

preso atto che

- il Consiglio di amministrazione con verbale in data 28 maggio 2018 ha approvato proposte di modifiche statutarie, le quali, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto della Fondazione, richiedono il preventivo assenso dei soci fondatori;

dato atto che le suddette proposte di modifica statutaria sono così sinteticamente riassumibili:

- all'articolo 2 si prevede che possano essere istituite sedi operative della Fondazione purchè sul territorio regionale;
- all'articolo 3 si aggiunge, agli scopi della Fondazione, la promozione di attività che permettano alle società di mutuo soccorso di agire in rete;
- all'articolo 11 viene disciplinata la figura del revisore unico dei conti e ogni altra previsione relativa al collegio dei revisori viene sostituita con disposizioni attribuite al revisore unico;

vista la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2018, n. 55-8109 e preso atto delle motivazioni in essa adottate;

acquisito il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente espresso in data 10 gennaio 2019;

d e l i b e r a

- di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione “Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso- onlus”, così come risultanti dalla tabella di comparazione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante (allegato A);
- di dare atto che il testo dello statuto della Fondazione “Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso- onlus”, coordinato con le modifiche di cui all'allegato A, è riportato all'allegato B della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione.

Allegato

Allegato A

Statuto vigente	Modifiche statutarie
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 1 (Costituzione)</p> <p>Nell'osservanza ed in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 24, così come modificata dalla legge regionale 22 ottobre 1996 n. 82, per iniziativa dei fondatori Regione Piemonte e Coordinamento regionale piemontese delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative viene costituita la FONDAZIONE CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - ONLUS denominata FONDAZIONE PER LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - ONLUS.</p> <p>La Fondazione ha natura di ente non lucrativo di utilità sociale (ONLUS).</p> <p>L'espressione ONLUS deve essere sempre utilizzata nelle comunicazioni col pubblico.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 1 (Costituzione)</p> <p>Nell'osservanza ed in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 24, così come modificata dalla legge regionale 22 ottobre 1996 n. 82, per iniziativa dei fondatori Regione Piemonte e Coordinamento regionale piemontese delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative viene costituita la FONDAZIONE CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - ONLUS denominata FONDAZIONE PER LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - ONLUS.</p> <p>La Fondazione ha natura di ente non lucrativo di utilità sociale (ONLUS).</p> <p>L'espressione ONLUS deve essere sempre utilizzata nelle comunicazioni col pubblico.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 (Sede)</p> <p>La Fondazione ha sede legale presso il Consiglio Regionale del Piemonte e può istituire sedi operative presso Società di Mutuo soccorso, purché nel territorio regionale.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 (Sede)</p> <p>La Fondazione ha sede legale presso il Consiglio Regionale del Piemonte e può istituire altre sedi operative, purché nel territorio regionale.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 (Scopo della Fondazione)</p> <p>La Fondazione non ha fini di lucro ed ha per proprio scopo, così come previsto dall'art. 3 della Legge regionale 24/1990,</p> <p>a) la costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle Società di Mutuo Soccorso (di seguito denominate SMS), esistite ed esistenti in Piemonte, sulle fonti storiche relative ad ogni sodalizio e sul loro patrimonio culturale;</p> <p>b) la costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle fonti bibliografiche ed archivistiche relative alla storia del Mutualismo piemontese e del Mutualismo nel suo complesso;</p> <p>c) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 (Scopo della Fondazione)</p> <p>La Fondazione non ha fini di lucro ed ha per proprio scopo, così come previsto dall'art. 3 della Legge regionale 24/1990,</p> <p>a) la costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle Società di Mutuo Soccorso (di seguito denominate SMS), esistite ed esistenti in Piemonte, sulle fonti storiche relative ad ogni sodalizio e sul loro patrimonio culturale;</p> <p>b) la costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle fonti bibliografiche ed archivistiche relative alla storia del Mutualismo piemontese e del Mutualismo nel suo complesso;</p> <p>c) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;</p>

- d) l'organizzazione di un deposito per il ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo, riordino e inventariazione;
- e) l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio e l'analisi di nuove forme di solidarietà e conseguente divulgazione dei valori socio-umanitari;
- f) l'attuazione di studi e ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS e sugli aspetti normativi della Mutualità, inclusi gli aspetti gestionali delle SMS;
- g) la celebrazione di anniversari inerenti la storia delle SMS;
- h) l'allestimento di manifestazioni organizzate in comune da parte di più SMS;
- i) lo studio e la promozione di attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle SMS.

La Fondazione è soggetta al divieto di svolgere attività diverse da quelle contemplate nella lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e svolge le attività sopra elencate nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 4

(Patrimonio della Fondazione)

Il patrimonio della Fondazione, come risultante dell'atto costitutivo, potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Le eventuali rendite che dovessero derivare dal patrimonio della Fondazione sono destinate all'attività della medesima secondo gli scopi contenuti all'art. 3.

Gli amministratori devono curare l'osservanza

- d) l'organizzazione di un deposito per il ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo, riordino e inventariazione;
- e) l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio e l'analisi di nuove forme di solidarietà e conseguente divulgazione dei valori socio-umanitari;
- f) l'attuazione di studi e ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS e sugli aspetti normativi della Mutualità, inclusi gli aspetti gestionali delle SMS;
- g) la celebrazione di anniversari inerenti la storia delle SMS;
- h) l'allestimento di manifestazioni organizzate in comune da parte di più SMS;
- i) lo studio e la promozione di attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle SMS;
- j) la promozione di attività che permettono alle SMS di agire in rete.**

La Fondazione è soggetta al divieto di svolgere attività diverse da quelle contemplate nella lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e svolge le attività sopra elencate nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 4

(Patrimonio della Fondazione)

Il patrimonio della Fondazione, come risultante dell'atto costitutivo, potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Le eventuali rendite che dovessero derivare dal patrimonio della Fondazione sono destinate all'attività della medesima secondo gli scopi contenuti all'art. 3.

Gli amministratori devono curare l'osservanza

delle predette regole e possono anche decidere l'investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione per la parte non compresa nella dotazione iniziale, così come individuata nell'atto costitutivo dai fondatori.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, a chi partecipa alla Fondazione ma dovranno essere impegnati per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 5

(Esercizio finanziario e bilancio)

La Fondazione ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio.

L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni anno gli amministratori devono redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo della Fondazione, nell'osservanza dei principi dell'ordinata contabilità.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 6

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Consiglio di amministrazione
- 3) ~~Il Collegio dei Revisori dei conti~~

Nessun compenso, salvo i rimborsi spese regolarmente documentati, è dovuto ai componenti degli organi della Fondazione per l'esercizio delle loro rispettive funzioni, con esclusione ~~del Collegio dei Revisori dei conti~~

ARTICOLO 7

(Il Presidente della Fondazione)

Il Presidente della Fondazione è scelto tra persone con adeguate competenze in ambito culturale e gestionale ed è nominato dalla Giunta regionale. Il mandato del Presidente è quinquennale.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

delle predette regole e possono anche decidere l'investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione per la parte non compresa nella dotazione iniziale, così come individuata nell'atto costitutivo dai fondatori.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, a chi partecipa alla Fondazione ma dovranno essere impegnati per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 5

(Esercizio finanziario e bilancio)

La Fondazione ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio.

L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni anno gli amministratori devono redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo della Fondazione, nell'osservanza dei principi dell'ordinata contabilità.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 6

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Consiglio di amministrazione
- 3) Il Revisore unico dei conti**

Nessun compenso, salvo i rimborsi spese regolarmente documentati, è dovuto ai componenti degli organi della Fondazione per l'esercizio delle loro rispettive funzioni, con esclusione **del Revisore unico dei conti.**

ARTICOLO 7

(Il Presidente della Fondazione)

Il Presidente della Fondazione è scelto tra persone con adeguate competenze in ambito culturale e gestionale ed è nominato dalla Giunta regionale. Il mandato del Presidente è quinquennale.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

È Presidente del Consiglio di amministrazione ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga necessario e/o opportuno.

Spetta inoltre al Presidente:

- 1) l'esecuzione delle delibere consiliari;
- 2) la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;
- 3) il coordinamento del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;
- 4) la cura e l'utilizzo dei beni e delle attrezzature e del materiale bibliografico e archivistico di proprietà della Fondazione e di quelli ad essa affidati;
- 5) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;
- 6) l'osservanza delle clausole contenute nel presente statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia.

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altro componente del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualunque atto che reputi opportuno e necessario nell'interesse della Fondazione sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le funzioni spettano al consigliere più anziano del Consiglio.

ARTICOLO 8

(Il Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto, oltre che dal Presidente, da quattro consiglieri come segue:

- un rappresentante nominato dal Consiglio regionale, da scegliersi tra persone con adeguate competenze in ambito culturale e gestionale;
- tre rappresentanti individuati dal Coordinamento regionale piemontese delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative da scegliersi tra i presidenti delle Società di Mutuo Soccorso piemontesi o loro delegati, con delega valida per la durata dell'intero mandato, salvo rinuncia anticipata, garantendo una adeguata rappresentanza territoriale.

In caso di scadenza del mandato o di sostituzione di alcuni dei consiglieri, l'ente di

È Presidente del Consiglio di amministrazione ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga necessario e/o opportuno.

Spetta inoltre al Presidente:

- 1) l'esecuzione delle delibere consiliari;
- 2) la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;
- 3) il coordinamento del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;
- 4) la cura e l'utilizzo dei beni e delle attrezzature e del materiale bibliografico e archivistico di proprietà della Fondazione e di quelli ad essa affidati;
- 5) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;
- 6) l'osservanza delle clausole contenute nel presente statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia.

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altro componente del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualunque atto che reputi opportuno e necessario nell'interesse della Fondazione sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le funzioni spettano al consigliere più anziano del Consiglio.

ARTICOLO 8

(Il Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto, oltre che dal Presidente, da quattro consiglieri come segue:

- un rappresentante nominato dal Consiglio regionale, da scegliersi tra persone con adeguate competenze in ambito culturale e gestionale;
- tre rappresentanti individuati dal Coordinamento regionale piemontese delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative da scegliersi tra i presidenti delle Società di Mutuo Soccorso piemontesi o loro delegati, con delega valida per la durata dell'intero mandato, salvo rinuncia anticipata, garantendo una adeguata rappresentanza territoriale.

In caso di scadenza del mandato o di sostituzione di alcuni dei consiglieri, l'ente di

riferimento segnala nel minore tempo possibile al Presidente della Fondazione il nuovo nominativo del proprio rappresentante. Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo reputi necessario e/o opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione mediante comunicazione contenente la data, l'ora ed il luogo della convocazione nonché le materie dell'ordine del giorno da trattare. Deve essere convocato tutte le volte in cui ne fa richiesta almeno due terzi dei consiglieri a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente ed agli altri consiglieri, purché sottoscritta dai richiedenti e contenente le materie oggetto dell'ordine del giorno.

Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni concernenti le modifiche dello statuto sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, previo assenso dei soci fondatori.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato dal Presidente e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal componente con funzioni di Segretario. I verbali devono essere approvati alla prima seduta successiva del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ove lo ritenga opportuno può invitare alle sue riunioni persone ritenute utili alla propria attività; le persone in questione sono peraltro prive del diritto di voto.

ARTICOLO 9

(Competenze del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione:

1) nomina in occasione delle proprie riunioni il segretario della riunione;

riferimento segnala nel minore tempo possibile al Presidente della Fondazione il nuovo nominativo del proprio rappresentante.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo reputi necessario e/o opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione mediante comunicazione contenente la data, l'ora ed il luogo della convocazione nonché le materie dell'ordine del giorno da trattare. Deve essere convocato tutte le volte in cui ne fa richiesta almeno due terzi dei consiglieri a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente ed agli altri consiglieri, purché sottoscritta dai richiedenti e contenente le materie oggetto dell'ordine del giorno.

Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni concernenti le modifiche dello statuto sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, previo assenso dei soci fondatori.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato dal Presidente e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal componente con funzioni di Segretario. I verbali devono essere approvati alla prima seduta successiva del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ove lo ritenga opportuno può invitare alle sue riunioni persone ritenute utili alla propria attività; le persone in questione sono peraltro prive del diritto di voto.

ARTICOLO 9

(Competenze del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione:

1) nomina in occasione delle proprie riunioni il segretario della riunione;

- 2) procede alla modifica dello statuto previo preventivo assenso dei soci fondatori;
- 3) approva entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo nonché quello preventivo per l'anno successivo;
- 4) provvede in merito a qualunque atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- 5) predispone il regolamento interno di funzionamento della Fondazione;
- 6) approva e cura l'attuazione del programma di attività culturali e di ricerca della Fondazione per l'anno entrante, elaborato anche dalle sedi operative entro il mese di gennaio di ogni anno;
- 7) provvede alla nomina di gruppi di lavoro e di commissioni di studio con la funzione di comitato tecnico-scientifico, per l'approfondimento e l'elaborazione di iniziative e progetti specifici previsti dal programma di attività e di ricerca della Fondazione; dei gruppi di lavoro e delle commissioni di studio possono far parte sia membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione che esperti esterni;
- 8) provvede al conferimento di incarichi scientifici a persone e/o enti, istituti e associazioni;
- 9) provvede alla determinazione dei rimborsi spese regolarmente documentati dei componenti il Consiglio di amministrazione ed alla liquidazione ~~delle parcelle del Collegio dei Revisori dei conti;~~
- 10) provvede alla stesura di dettagliate e documentate relazioni da trasmettere alla competente Commissione del Consiglio regionale al termine di ogni esercizio e comunque ogniqualvolta la medesima ne faccia esplicita richiesta.

ARTICOLO 10

(Programma di attività e di ricerca)

Gli eventuali programmi di attività e di ricerca, anche elaborati dalle sedi operative, sono approvati dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio preventivo della Fondazione e sua successiva approvazione.

ARTICOLO 11

- 2) procede alla modifica dello statuto previo preventivo assenso dei soci fondatori;
- 3) approva entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo nonché quello preventivo per l'anno successivo;
- 4) provvede in merito a qualunque atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- 5) predispone il regolamento interno di funzionamento della Fondazione;
- 6) approva e cura l'attuazione del programma di attività culturali e di ricerca della Fondazione per l'anno entrante, elaborato anche dalle sedi operative entro il mese di gennaio di ogni anno;
- 7) provvede alla nomina di gruppi di lavoro e di commissioni di studio con la funzione di comitato tecnico-scientifico, per l'approfondimento e l'elaborazione di iniziative e progetti specifici previsti dal programma di attività e di ricerca della Fondazione; dei gruppi di lavoro e delle commissioni di studio possono far parte sia membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione che esperti esterni;
- 8) provvede al conferimento di incarichi scientifici a persone e/o enti, istituti e associazioni;
- 9) provvede alla determinazione dei rimborsi spese regolarmente documentati dei componenti il Consiglio di amministrazione ed alla liquidazione della parcella al Revisore unico dei conti;
- 10) provvede alla stesura di dettagliate e documentate relazioni da trasmettere alla competente Commissione del Consiglio regionale al termine di ogni esercizio e comunque ogniqualvolta la medesima ne faccia esplicita richiesta.

ARTICOLO 10

(Programma di attività e di ricerca)

Gli eventuali programmi di attività e di ricerca, anche elaborati dalle sedi operative, sono approvati dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio preventivo della Fondazione e sua successiva approvazione.

ARTICOLO 11

~~(Il Collegio dei Revisori dei Conti)~~

~~E' istituito il Collegio dei Revisori dei conti composto da tre componenti nominati dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti eleggono al loro interno il Presidente.~~

~~Il Collegio dura in carica cinque anni. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, il Consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla loro sostituzione.~~

~~Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali ed esprime parere sui bilanci, comunicandolo in tempo utile al Consiglio di amministrazione.~~

ARTICOLO 12

(Estinzione della persona giuridica)

La Fondazione si estingue, oltre che per le cause previste dalla legge, per la sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo statutario.

Lo scioglimento può altresì essere deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti e con l'accordo dei fondatori.

In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel territorio regionale ed aventi finalità di promozione culturale analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione stessa, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, c. 190 della L. 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 13

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.

(Il Revisore unico dei conti)

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un revisore dei conti regolarmente iscritto nel registro dei revisori contabili. L'incarico dura in carica cinque anni. In caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio provvede senza indugio alla sua sostituzione.

Il revisore unico dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali ed esprime parere sui bilanci, comunicandolo in tempo utile al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

(Estinzione della persona giuridica)

La Fondazione si estingue, oltre che per le cause previste dalla legge, per la sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo statutario.

Lo scioglimento può altresì essere deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti e con l'accordo dei fondatori.

In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel territorio regionale ed aventi finalità di promozione culturale analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione stessa, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, c. 190 della L. 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 13

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.

Allegato B

TESTO COORDINATO DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE “CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ’ DI MUTUO SOCCORSO-ONLUS”

ARTICOLO 1

(Costituzione)

Nell’osservanza ed in attuazione dell’art. 3 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 24, così come modificata dalla legge regionale 22 ottobre 1996 n. 82, per iniziativa dei fondatori Regione Piemonte e Coordinamento regionale piemontese delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative viene costituita la **FONDAZIONE CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - ONLUS** denominata **FONDAZIONE PER LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - ONLUS**.

La Fondazione ha natura di ente non lucrativo di utilità sociale (ONLUS).

L’espressione ONLUS deve essere sempre utilizzata nelle comunicazioni col pubblico.

ARTICOLO 2

(Sede)

La Fondazione ha sede legale presso il Consiglio Regionale del Piemonte e può istituire altre sedi operative, purché nel territorio regionale.

ARTICOLO 3

(Scopo della Fondazione)

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha per proprio scopo, così come previsto dall’art. 3 della Legge regionale 24/1990,

- a) la costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle Società di Mutuo Soccorso (di seguito denominate SMS), esistite ed esistenti in Piemonte, sulle fonti storiche relative ad ogni sodalizio e sul loro patrimonio culturale;
- b) la costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle fonti bibliografiche ed archivistiche relative alla storia del Mutualismo piemontese e del Mutualismo nel suo complesso;
- c) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;
- d) l’organizzazione di un deposito per il ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo, riordino e inventariazione;
- e) l’organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio e l’analisi di nuove forme di solidarietà e conseguente divulgazione dei valori socio-umanitari;
- f) l’attuazione di studi e ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS e sugli aspetti normativi della Mutualità, inclusi gli aspetti gestionali delle SMS;
- g) la celebrazione di anniversari inerenti la storia delle SMS;
- h) l’allestimento di manifestazioni organizzate in comune da parte di più SMS;
- i) lo studio e la promozione di attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle SMS;
- j) la promozione di attività che permettono alle SMS di agire in rete.

La Fondazione è soggetta al divieto di svolgere attività diverse da quelle contemplate nella lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e svolge le attività sopra elencate nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 4

(Patrimonio della Fondazione)

Il patrimonio della Fondazione, come risultante dell'atto costitutivo, potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Le eventuali rendite che dovessero derivare dal patrimonio della Fondazione sono destinate all'attività della medesima secondo gli scopi contenuti all'art. 3.

Gli amministratori devono curare l'osservanza delle predette regole e possono anche decidere l'investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione per la parte non compresa nella dotazione iniziale, così come individuata nell'atto costitutivo dai fondatori.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, a chi partecipa alla Fondazione ma dovranno essere impegnati per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 5

(Esercizio finanziario e bilancio)

La Fondazione ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio.

L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni anno gli amministratori devono redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo della Fondazione, nell'osservanza dei principi dell'ordinata contabilità.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 6

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Consiglio di amministrazione
- 3) Il Revisore unico dei conti

Nessun compenso, salvo i rimborsi spese regolarmente documentati, è dovuto ai componenti degli organi della Fondazione per l'esercizio delle loro rispettive funzioni, con esclusione del Revisore unico dei conti.

ARTICOLO 7

(Il Presidente della Fondazione)

Il Presidente della Fondazione è scelto tra persone con adeguate competenze in ambito culturale e gestionale ed è nominato dalla Giunta regionale. Il mandato del Presidente è quinquennale.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

È Presidente del Consiglio di amministrazione ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga necessario e/o opportuno.

Spetta inoltre al Presidente:

- 1) l'esecuzione delle delibere consiliari;
- 2) la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;
- 3) il coordinamento del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;
- 4) la cura e l'utilizzo dei beni e delle attrezzature e del materiale bibliografico e archivistico di proprietà della Fondazione e di quelli ad essa affidati;
- 5) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;

6) l'osservanza delle clausole contenute nel presente statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia.

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altro componente del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualunque atto che reputi opportuno e necessario nell'interesse della Fondazione sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le funzioni spettano al consigliere più anziano del Consiglio.

ARTICOLO 8

(Il Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto, oltre che dal Presidente, da quattro consiglieri come segue:

- un rappresentante nominato dal Consiglio regionale, da scegliersi tra persone con adeguate competenze in ambito culturale e gestionale;
- tre rappresentanti individuati dal Coordinamento regionale piemontese delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative da scegliersi tra i presidenti delle Società di Mutuo Soccorso piemontesi o loro delegati, con delega valida per la durata dell'intero mandato, salvo rinuncia anticipata, garantendo una adeguata rappresentanza territoriale.

In caso di scadenza del mandato o di sostituzione di alcuni dei consiglieri, l'ente di riferimento segnala nel minore tempo possibile al Presidente della Fondazione il nuovo nominativo del proprio rappresentante.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo reputi necessario e/o opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione mediante comunicazione contenente la data, l'ora ed il luogo della convocazione nonché le materie dell'ordine del giorno da trattare. Deve essere convocato tutte le volte in cui ne fa richiesta almeno due terzi dei consiglieri a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente ed agli altri consiglieri, purché sottoscritta dai richiedenti e contenente le materie oggetto dell'ordine del giorno. Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni concernenti le modifiche dello statuto sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, previo assenso dei soci fondatori.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato dal Presidente e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal componente con funzioni di Segretario. I verbali devono essere approvati alla prima seduta successiva del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ove lo ritenga opportuno può invitare alle sue riunioni persone ritenute utili alla propria attività; le persone in questione sono peraltro prive del diritto di voto.

ARTICOLO 9

(Competenze del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione:

- 1) nomina in occasione delle proprie riunioni il segretario della riunione;
- 2) procede alla modifica dello statuto previo preventivo assenso dei soci fondatori;
- 3) approva entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo nonché quello preventivo per l'anno successivo;

- 4) provvede in merito a qualunque atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- 5) predisporre il regolamento interno di funzionamento della Fondazione;
- 6) approva e cura l'attuazione del programma di attività culturali e di ricerca della Fondazione per l'anno entrante, elaborato anche dalle sedi operative entro il mese di gennaio di ogni anno;
- 7) provvede alla nomina di gruppi di lavoro e di commissioni di studio con la funzione di comitato tecnico-scientifico, per l'approfondimento e l'elaborazione di iniziative e progetti specifici previsti dal programma di attività e di ricerca della Fondazione; dei gruppi di lavoro e delle commissioni di studio possono far parte sia membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione che esperti esterni;
- 8) provvede al conferimento di incarichi scientifici a persone e/o enti, istituti e associazioni;
- 9) provvede alla determinazione dei rimborsi spese regolarmente documentati dei componenti il Consiglio di amministrazione ed alla liquidazione della parcella al Revisore unico dei conti;
- 10) provvede alla stesura di dettagliate e documentate relazioni da trasmettere alla competente Commissione del Consiglio regionale al termine di ogni esercizio e comunque ogniqualvolta la medesima ne faccia esplicita richiesta.

ARTICOLO 10

(Programma di attività e di ricerca)

Gli eventuali programmi di attività e di ricerca, anche elaborati dalle sedi operative, sono approvati dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio preventivo della Fondazione e sua successiva approvazione.

ARTICOLO 11

(Il Revisore unico dei conti)

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un revisore dei conti regolarmente iscritto nel registro dei revisori contabili. L'incarico dura in carica cinque anni. In caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio provvede senza indugio alla sua sostituzione.

Il revisore unico dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali ed esprime parere sui bilanci, comunicandolo in tempo utile al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

(Estinzione della persona giuridica)

La Fondazione si estingue, oltre che per le cause previste dalla legge, per la sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo statutario.

Lo scioglimento può altresì essere deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti e con l'accordo dei fondatori.

In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel territorio regionale ed aventi finalità di promozione culturale analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione stessa, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, c. 190 della L. 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 13

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.